

dossier

XIX Legislatura

27 novembre 2023

Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

Atto del Governo n. 93

Ai sensi degli articoli 1 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 190



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it – ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Atti del Governo n. 93

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0044.docx

INDICE

PREMESSA Le disposizioni in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari	3
Articolo 1 (<i>Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati</i>)	8
Articolo 2 (<i>Estensione modello di dichiarazione semplificato</i>)	10
Articolo 3 (<i>Eliminazione della Certificazione Unica forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio</i>)	12
Articolo 4 (<i>Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili</i>)	14
Articolo 5 (<i>Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>)	16
Articolo 6 (<i>Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale</i>)	18
Articolo 7 (<i>Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale</i>)	20
Articolo 8 (<i>Scadenza dei versamenti rateali delle imposte</i>)	21
Articolo 9 (<i>Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVAE delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo</i>)	23
Articolo 10 (<i>Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti</i>)	26
Articolo 11 (<i>Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali</i>)	29
Articolo 12 (<i>Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie</i>)	31
Articolo 13 (<i>Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione</i>)	33
Articolo 14 (<i>Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità</i>)	35
Articolo 15 (<i>Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA</i>)	38
Articolo 16 (<i>Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta</i>)	41
Articolo 17 (<i>Addebito in conto dell'I24 con scadenze future</i>)	43
Articolo 18 (<i>Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA</i>)	44

Articolo 19 (<i>Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA</i>).....	46
Articolo 20 (<i>Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata</i>)	48
Articolo 21 (<i>Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia</i>)	49
Articolo 22 (<i>Rafforzamento dei servizi digitali</i>)	50
Articolo 23 (<i>Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale</i>)	51
Articolo 24 (<i>Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software</i>)	53
Articolo 25 (<i>Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari</i>).....	55
Articolo 26 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	57
Articolo 27 (<i>Entrata in vigore</i>)	58

PREMESSA

Le disposizioni in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

Lo [schema di decreto legislativo AG. 93](#), recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, è composto da 27 articoli ed attua, in massima parte, i principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge delega n. 111 del 2023, che contiene principi e criteri direttivi per la revisione generale degli adempimenti tributari.

Non formano invece oggetto di attuazione nell'ambito di questo schema di decreto legislativo i principi di cui al comma 2.

Il **comma 2** esclude che i principi di cui al comma 1 concernano le accise e le altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e individua due principi concernenti specificamente il riordino della **disciplina delle cauzioni in materia di accisa** e la **revisione** delle procedure amministrative per la gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco, oltre al divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina.

In estrema sintesi **le disposizioni** dello schema di decreto legislativo introducono innanzi tutto norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d'imposta e la relativa modulistica (articoli 1, 2, 14, 15, 16, 19, 20) ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni (articoli 8, 9, 11, 12, 17, 18).

In attuazione di specifici principi di delega sono poi previste delle misure di semplificazione in materia di adempimenti concernenti gli Indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA (articoli 5, 6 e 7), sulla sospensione dell'invio ai contribuenti di specifici atti di contestazione o di invito alla *compliance* (articolo 10), una misura diretta ad evitare la decadenza dai benefici fiscali in un caso specifico di inadempimento solamente formale in dichiarazione (articolo 13), una disposizione concernente la creazione di un modello unico di delega per i professionisti che si interfacciano con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione (articolo 21), una norma volta a rafforzare i servizi digitali dell'Agenzia delle entrate per i contribuenti e gli intermediari (articolo 22), una specifica disposizione per aumentare le informazioni disponibili nel cosiddetto "cassetto fiscale" (articolo 23), una norma concernente specificamente la più agevole comunicazione tra Agenzia delle entrate e comuni in merito alle attività di frazionamento immobiliare (articolo 25) e una norma diretta ad estendere le soluzioni *software*

utilizzabili ai fini della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (articolo 24).

Alcune norme contengono infine specifiche semplificazioni o rimozione di oneri burocratici (articolo 3, 4).

Gli articoli 26 e 27 contengono le disposizioni finanziarie e l'entrata in vigore.

I principi di delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023

L'**articolo 16, comma 1, della legge n. 111 del 2023** reca i principi e criteri direttivi di **delega** per la revisione generale degli adempimenti tributari e degli adempimenti in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. individuando, principi e criteri direttivi concernenti: l'introduzione di misure per la **semplificazione degli obblighi dichiarativi** e di **versamento** (lettere a), b), e), f), g), m); interventi diretti a favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria (lettere , h), i) e l)); misure dirette a **rafforzare la posizione dei cittadini nel rapporto con l'amministrazione finanziaria** (lettera c), d), o), q)) ed interventi concernenti **l'amministrazione finanziaria** (n), p), r)).

Interventi per la semplificazione degli obblighi dichiarativi e di versamento (comma 1, lettere a, b), e), f), g) m)

Diversi principi e criteri direttivi di delega attengono alla semplificazione e allo snellimento delle **procedure dichiarative e di versamento delle imposte**.

In dettaglio la **lettera a)** individua, nell'ambito dei principi e criteri direttivi della delega, quale canale privilegiato di riscossione del carico fiscale, **l'adempimento spontaneo**.

A tal fine il Governo sarà tenuto a **razionalizzare gli obblighi dichiarativi** per renderne meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti, riducendo gli adempimenti in capo agli stessi, anche attraverso **nuove soluzioni tecnologiche** in un quadro di reciproca e leale collaborazione.

Tali nuovi strumenti consentiranno la semplificazione, la razionalizzazione e la revisione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

In stretta connessione con quanto previsto da questo criterio di delega, la **lettera g)** prevede di incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, **ampliando le categorie di contribuenti interessati** e facilitando l'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali.

La **lettera b)** prevede l'armonizzazione dei termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto.

La relazione illustrativa di accompagnamento dell'A.C. 1038 precisa che tale intervento si fonda sulla necessità di razionalizzare la moltitudine di adempimenti tributari vigenti durante l'anno, e, allo stesso tempo, di evitare un carico eccessivo di obblighi fiscali durante il periodo estivo.

La **lettera e)** indica quale criterio di delega quello di semplificare la **modulistica prescritta per gli adempimenti degli obblighi dichiarativi** e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili **con un anticipo di norma non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento** al quale si riferiscono.

Sempre al fine di migliorare e semplificare le modalità di pagamento la **lettera f)** ha previsto **l'ampliamento delle forme di pagamento**, consentendo la facoltà al contribuente di utilizzare un rapporto interbancario diretto (RID), ovvero altro strumento di pagamento elettronico mentre la **lettera m)** prevede l'adozione di misure volte ad incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, **l'utilizzo dei pagamenti elettronici**, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Interventi per favorire l'accesso ai servizi dell'amministrazione finanziaria (comma 1, lettere, h), i) e l))

Un ulteriore gruppo di principi e criteri di delega, connesso al precedente, individua come obiettivo da perseguire con la legislazione delegata l'ampliamento dell'accesso da parte di cittadini e dei professionisti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.

In particolare la **lettera h)** introduce come principio quello di semplificare le modalità di accesso dei contribuenti ai servizi messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, attraverso l'ampliamento e la semplificazione delle modalità per il rilascio delle deleghe, **anche esclusive** ai professionisti abilitati, mentre la **lettera i)** prevede di incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l'interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati prevedendo inoltre che gli adempimenti possano essere ottemperati anche direttamente

per via telematica. Nello stesso ambito si colloca la **lettera l)**, che richiede di rafforzare i contenuti conoscitivi del “cassetto fiscale”.

Interventi volti a rafforzare la posizione dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria (comma 1, lettere c), d), o), q))

Un terzo gruppo di principi e criteri direttivi è orientato ad introdurre disposizioni volte a migliorare o riequilibrare la posizione del contribuente rispetto all'Amministrazione finanziaria anche al fine di tenere conto dei periodi ordinariamente destinati alla riduzione delle attività lavorative.

In primo luogo la **lettera c)** prevede che, nell'ambito della legislazione delegata, il Governo sia tenuto a disporre l'esclusione dalla decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità.

Il principio di cui alla **lettera d)** prevede di rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di rimborso dei crediti fiscali, per i **contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale**, misurati anche sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.

Allo stesso modo la **lettera o)** stabilisce che, nell'ambito della legislazione delegata, il Governo preveda la sospensione nei mesi di agosto e dicembre di ciascun anno dell'invio da parte dell'Amministrazione finanziaria, delle comunicazioni, degli inviti e delle richieste di atti, documenti, registri, dati e notizie, fermi restando tuttavia i termini di decadenza.

Infine la **lettera q)** prevede il principio di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

Interventi concernenti l'amministrazione finanziaria (lettere n), p), r)

Tre principi contenuti nel presente articolo si riferiscono specificamente ad attività ed adempimenti dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare il principio di cui alla **lettera n)** è diretto a prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni richiamando specificamente il fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi.

Il principio di cui alla **lettera p)** delega il Governo a prevedere per l'Agenzia delle entrate la sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello così estendendo la disciplina della sospensione feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche alle risposte alle istanze di interpello rese dall'Agenzia delle entrate, uniformando, sotto

tale profilo, la disciplina in materia di interpello e quella in materia di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

La **lettera r)** prevede inoltre di rafforzare la specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento all'attività di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale, all'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle attività economiche, all'utilizzo dei *big data* e al relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi modelli organizzativi e strategici delle imprese, sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento a tali principi e criteri direttivi di delega, lo schema di **decreto legislativo non attua i principi di cui alle lettere p)**, in materia rispettivamente di sospensione, nel mese di agosto, dei termini per la risposta alle istanze di interpello (che è tuttavia attuato **dall'articolo 11, comma 5, dell'Atto del Governo 97**, il quale dispone la sospensione per il mese di agosto dei termini per la risposta agli interpelli), **q)** in materia di progressiva armonizzazione dei tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti, **r)** in materia di rafforzamento della specializzazione e la formazione professionale continua del personale dell'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al principio di cui alla **lettera e) non è stata prevista una specifica disposizione che stabilisca che** i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo di norma non superiore a 60 giorni rispetto all'adempimento al quale si riferiscono.

Con riferimento al principio di cui alla **lettera g)**, infine, non sono previste in questo schema di decreto legislativo specifiche disposizioni che prevedano esplicitamente strumenti di facilitazione dell'accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all'utilizzo degli strumenti informatici nonché dirette ad incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali.

Articolo 1

(Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati)

L'**articolo 1** prevede, in via sperimentale, una **semplificazione della dichiarazione dei redditi** di dipendenti e pensionati. In sintesi, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate, ai fini della predisposizione della dichiarazione, che potranno essere così confermate o modificate.

Il **comma 1** della disposizione introduce un nuovo comma *3-bis* all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che prevede una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati.

In particolare la norma dispone che in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate renda disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tale messa a disposizione è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione di redditi. In tal senso, si prevede che a decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. **I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi**, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica.

Nella Relazione illustrativa si precisa che si tratta di un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate, che a decorrere dal 2024, saranno proposte al contribuente in una apposita area riservata del sito dell'Agenzia e potranno essere direttamente confermate o modificate mediante un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi.

Quanto alla platea dei soggetti destinatari della disposizione, l'AIR segnala che si tratta dell'estesa platea costituita dai contribuenti lavoratori dipendenti e pensionati. La maggioranza è rappresentata dai lavoratori dipendenti, che costituiscono il 61% del totale, mentre il restante 39% della platea è costituito dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione, per un totale complessivo di oltre 37 milioni di contribuenti. sempre l'AIR ricorda come il numero dei modelli

dichiarativi 730 presentati tramite la procedura precompilata rappresenta ad oggi solamente il 18 per cento del totale dei modelli dichiarativi 730 presentati nell'anno.

Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 3 del medesimo articolo 1, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le modalità tecniche attraverso le quali il contribuente potrà avvalersi di tale servizio sono da stabilirsi con decreto del Mef. Nello specifico, si prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti delegati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.

Il **comma 2** introduce un ulteriore comma *3-ter* all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in materia di limiti ai poteri di controllo il quale stabilisce che **le esclusioni dai controlli** previsti dall'articolo medesimo nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata valgano **anche in caso di presentazione della dichiarazione in modalità semplificata**.

Il **comma 3** prevede infine che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 2 *(Estensione modello di dichiarazione semplificato)*

L'**articolo 2** estende a **tutte le tipologie reddituali** riconducibili alle persone fisiche **non titolari di partita IVA** la possibilità di avvalersi nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730).

La norma, inoltre, **riconosce ai contribuenti con un sostituto d'imposta** tenuto a effettuare il conguaglio, la facoltà, finora prevista solo per i contribuenti privi di sostituto d'imposta, di richiedere direttamente il **rimborso IRPEF** all'Agenzia delle Entrate così come di effettuare i **pagamenti delle imposte** dovute con modello F24.

Il **comma 1** della disposizione, in particolare stabilisce che a decorrere dal 2024 **la dichiarazione dei redditi** (di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) **può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti** rispetto ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Come risulta anche dall'analisi tecnico- normativa, l'articolo 34, comma 4, prevede che, in relazione alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, i centri di assistenza fiscale svolgano diverse attività di assistenza nei confronti del contribuente. In particolare, rientrano in tali attività la verifica della conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione, la consegna al contribuente della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione delle imposte, la comunicazione ai sostituti d'imposta del risultato finale delle dichiarazioni stesse, l'invio all'amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei redditi e le scelte ai fini della destinazione dell'otto e del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il citato articolo 37 prevede altresì che i sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare direttamente assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

La progressiva implementazione dei contribuenti coinvolti avviene attraverso un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato. Con tale provvedimento vengono stabilite puntualmente le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d'imposta, possono essere dichiarate con tale modello.

Il **comma 2** estende al contribuente che presenta il modello 730, **anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, di chiedere direttamente all'Agenzia delle entrate** il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto.

In particolare, la norma prevede che a decorrere dal 2024 i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

Si ricorda che il citato articolo 51-*bis* prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille.

Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 ovvero entro il 30 giugno.

In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all'Agenzia delle entrate, l'applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo.

L'AIR precisa che l'estensione della platea di soggetti che potranno avvalersi del modello 730 limiterà dunque il ricorso al più articolato modello Redditi Persone Fisiche ai soli soggetti titolari di partita IVA (imprenditori e professionisti). I destinatari della misura sono dunque individuati nella platea di contribuenti, persone fisiche non titolari di partita Iva e in possesso di categorie reddituali ad oggi escluse dal modello 730, quantificati in oltre 5 milioni di soggetti, ossia il 59 per cento del totale dei contribuenti che ricorre alla presentazione del modello Redditi Persone Fisiche.

Articolo 3 *(Eliminazione della Certificazione Unica forfettari e soggetti in regime fiscale di vantaggio)*

L'articolo 3 esonera i sostituti d'imposta dall'obbligo di rilascio della **certificazione unica** per contribuenti che applicano il **regime forfettario** ovvero il **regime fiscale di vantaggio**.

La disposizione in esame introduce un nuovo comma (6-septies) all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **in materia dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta**, volto a esonerare i sostituti d'imposta al rilascio della Certificazione Unica dei redditi di lavoro autonomo nei confronti dei soggetti forfettari o che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l'imprenditoria giovanile.

Come indicato dall'AIR, l'obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio. Dal punto di vista quantitativo, per fornire una misura della platea di riferimento, i soggetti che beneficiano di uno dei regimi fiscali agevolati sono circa 1,8 milioni. I sostituti d'imposta che corrispondono compensi a tali soggetti, dunque, beneficeranno della semplificazione.

Si ricorda che la disciplina del regime forfettario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85 mila euro e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. La disciplina fondamentale è contenuta nella legge di stabilità 2015 e ha subito modifiche, da ultimo, per effetto della legge di bilancio 2023 (comma 54) che ha innalzato a 85.000 euro (rispetto al precedente valore previsto a 65.000 euro) il limite per accedere al regime forfettario agevolato e ha stabilito che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila non potrà fruire, sin da subito del regime, forfettario, senza aspettare l'anno fiscale seguente (conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite). Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, cesserà di essere assoggettato al regime forfettario a partire dall'anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.

In estrema sintesi, l'accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:

- -determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l'applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito *ex lege*, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli

corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico;

- -applicazione al reddito imponibile di un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap); l'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti di legge.

Mentre, l'articolo 27 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha previsto per i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che esercitano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5 per cento (a partire dal 1° gennaio 2016 non è più possibile accedere al regime di vantaggio, in quanto esso è stato sostituito dal regime forfetario sopra citato, tuttavia possono rimanere nel regime di vantaggio i contribuenti che già vi aderivano al 31 dicembre 2015, fino a completamento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età).

A tale proposito, si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede il venire meno dell'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2024, per i forfettari e per i soggetti in regime fiscale di vantaggio; dai dati contenuti nella fattura, trasmessi telematicamente, sarà pertanto possibile per l'amministrazione finanziaria ottenere le informazioni reddituali.

La norma, quindi, in un'ottica di semplificazione e di snellimento delle procedure fiscali, stabilisce che a decorrere dall'anno d'imposta 2024, i sostituti di imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfetario ovvero il regime fiscale di vantaggio sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi *6-ter*, *6-quater* e *6-quinquies* del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 ovvero: dal rilascio della certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica, - la certificazione è unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali - (comma *6-ter*), dalla consegna della certificazione ai soggetti interessati (comma *6-quater*) e dalla trasmissione in via telematica della stessa all'Agenzia delle entrate (comma *6-quinquies*).

Articolo 4

(Procedura telematica per comunicazione cessazione incarico di depositario delle scritture contabili)

L'articolo 4 riconosce al **depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare direttamente**, previa precedente comunicazione al contribuente, **all'Agenzia delle entrate la cessazione** dell'incarico di tenuta delle scritture medesime.

La norma in esame introduce un nuovo comma, *3-bis*, all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di comunicazione di inizio, variazione e cessazione attività.

Preliminarmente si ricorda che nella dichiarazione di inizio attività, ai fini IVA, devono risultare, tra l'altro, il tipo e l'oggetto dell'attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i **luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti** (lettera *d*) del comma 2 del citato articolo 35). **Il soggetto passivo può affidare a terzi la tenuta e la conservazione di tale documentazione.**

La norma in esame prevede che nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui alla lettera *d*) del comma 2, se il contribuente ha affidato a terzi l'incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle entrate, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto **il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all'Agenzia delle entrate** la cessazione dell'incarico.

Il depositario, assolto l'onere comunicativo di cui al precedente periodo, entro i medesimi **sessanta giorni provvede** all'invio di tale comunicazione all'Agenzia delle entrate (tale possibilità non veniva riconosciuta al depositario dalla disciplina precedente).

Nella relazione illustrativa si rappresenta che nel caso in cui il contribuente decida di revocare l'incarico, **sarà tenuto a denunciare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico precedentemente conferito e il nuovo luogo di deposito delle scritture.** Può tuttavia accadere che non effettui quest'ultima dichiarazione ovvero, pur non revocando formalmente l'incarico, lo stesso si renda irreperibile o moroso nei confronti del depositario. In tali circostanze, l'attuale normativa non prevede la possibilità per il depositario delle scritture di comunicare all'Agenzia delle entrate la cessazione dell'incarico

precedentemente ricevuto. Al fine di evitare che, in caso di controllo, gli organi verificatori si rechino presso un depositario ormai cessato e di consentire a quest'ultimo di liberarsi, anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dall'obbligo di tenuta e conservazione delle scritture del contribuente, la norma prevede che il depositario stesso, previa comunicazione al proprio assistito, possa trasmettere all'Agenzia delle entrate una comunicazione da cui risulti la cessazione dell'incarico.

A decorrere dalla data di invio di quest'ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, è approvato il modello della comunicazione di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica alla medesima Agenzia.

La comunicazione, inoltre, è **resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

Articolo 5 ***(Riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale)***

L'**articolo 5** stabilisce che nell'ambito delle attività di revisione periodiche degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, si svolgano anche **analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi** anche al fine di garantirne la capacità di rappresentare le realtà economiche nonché le evoluzioni della classificazione Ateco.

La norma in esame aggiunge un nuovo comma (*2-bis*) all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che reca la disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Si ricorda che il decreto legge n. 50 del 2017 ha introdotto, dal periodo d'imposta 2018, gli ISA che sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Gli ISA rappresentano i nuovi indicatori statistici introdotti dall'Agenzia delle Entrate per valutare l'affidabilità fiscale di imprese e lavoratori autonomi su una scala da 1 a 10. Rispetto ai precedenti studi di settore, gli ISA sono stati concepiti con l'obiettivo di passare da indicatori con mera funzione di accertamento ad indicatori basati sull'adempimento spontaneo degli obblighi tributari (*tax compliance*). La prospettiva in cui gli ISA si inseriscono è quella di un cambio di paradigma: da strumenti volti ad una maggiore efficacia ed incisività dell'attività di accertamento (studi di settore) ad indicatori (ISA) che stimolino la cooperazione tra Fisco e contribuenti (*cooperative compliance*, intesa in senso lato) e valorizzino l'affidabilità del contribuente tramite benefici premiali. Infatti, in base al punteggio raggiunto dall'impresa o dal lavoratore autonomo, sono riconosciuti specifici vantaggi, tanto maggiori quanto più alto è il livello di affidabilità fiscale calcolato dall'indice.

Per una panoramica completa sugli ISA si veda la [guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Secondo quanto indicato nell'AIR il numero di soggetti tenuti all'applicazione degli ISA, con riferimento all'anno d'imposta 2021, è pari a circa 2,4 milioni di contribuenti.

La disposizione in commento stabilisce che l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate **alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici** cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco.

Sul punto si ricorda che il comma 2 del medesimo articolo *9-bis* prevede, tra l'altro, che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto

di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

Ai sensi del al comma 2, sugli esiti delle relative attività di revisione è sentita la commissione di esperti di cui al comma 8 della medesima norma che dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze **sia istituita una commissione di esperti**, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione è sentita **nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice**, ed esprime il proprio parere sull'idoneità dello stesso a rappresentare la realtà cui si riferisce nonché sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici.

Articolo 6

(Incremento di sistemi finalizzati a ridurre gli oneri compilativi dei Modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale)

L'articolo 6 semplifica l'adempimento compilativo del Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA da parte di imprese e lavoratori autonomi, **rendendo disponibili** a tali contribuenti, **gli elementi e le informazioni in possesso** dell'Agenzia delle entrate.

La norma introduce un nuovo comma (4-ter) all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale. Il comma 4 dello stesso articolo 9-bis prevede, tra l'altro, che i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata (cd. modelli ISA) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

In attuazione di quanto sopra esposto, si ricorda che sono stati emanati molteplici decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti ad approvare gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche suddivise per comparti.

Per una panoramica dei provvedimenti si rinvia alla [pagina](#) del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente.

Per una sintetica descrizione degli ISA, si rinvia alla lettura della scheda dell'articolo 5 del presente dossier. Per una panoramica dettagliata del funzionamento di questo istituto si veda la [guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Al fine di semplificare per le imprese e lavoratori autonomi la compilazione dei modelli Isa, la disposizione prevede che l'Agenzia delle entrate **rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari**, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, **gli elementi e le informazioni in suo possesso** riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici.

Secondo quanto indicato nell'AIR, sotto il profilo quantitativo, le informazioni rilevanti ai fini ISA che devono essere fornite dai soggetti interessati variano in base al modello dichiarativo, richiedendo generalmente la compilazione di 4 quadri e decine di righe. Per ciascun settore economico, vi è una molteplicità di modelli dichiarativi: 2 per l'Agricoltura; 52 per il Commercio; 37 per le Manifatture; 23 per i Professionisti; 61 per i Servizi.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati gli elementi e le informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui tali dati sono messi a disposizione dello stesso contribuente.

Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione dei modelli degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti i dati su cui si fonda l'analisi funzionale alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al comma 2 e inoltre alla **eliminazione delle informazioni non indispensabili ai fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sarà implementato l'invio di dati precompilati** da parte dell'Agenzia stessa.

A tale proposito si ricorda che, il sopra citato comma 2, prevede, tra l'altro, che gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione.

Il comma 2 prevede che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 7 *(Disponibilità dei programmi informatici per gli indici di affidabilità fiscale)*

L'**articolo 7 individua**, per l'anno 2024 e per gli anni successivi, un apposito **termine** entro cui **l'Amministrazione finanziaria rende disponibili i programmi informatici** relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA.

La norma introduce un nuovo comma (*5-bis*) all'articolo *9-bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale. Si ricorda che il comma 5 del richiamato articolo *9-bis* stabilisce, tra l'altro, che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

La disposizione in esame indica un apposito termine (non previsto dalla disciplina precedente) entro il quale l'amministrazione finanziaria metterà a disposizione del contribuente i richiamati programmi informatici.

Nel dettaglio si prevede che per **l'anno 2024** i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili **entro il mese di aprile** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

A decorrere **dall'anno 2025** i programmi informatici di cui al comma 5 di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili **entro il giorno 15 del mese di marzo** del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

Per una sintetica descrizione degli ISA, si rinvia alla lettura della scheda dell'articolo 5 del presente dossier. Per una panoramica dettagliata del funzionamento di questo istituto si veda la [guida dell'Agenzia delle entrate](#).

Il **comma 2** prevede che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 8 *(Scadenza dei versamenti rateali delle imposte)*

L'articolo 8 modifica le modalità e i termini di versamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

L'articolo 8, al comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che prevede, al comma 1, che le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale importo, con la maggiorazione degli interessi, decorrenti dal mese di scadenza; in ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o della denuncia.

La norma in esame riconoscere il comportamento concludente in sede di versamento, **eliminando pertanto l'obbligo di esercizio dell'opzione** esercitata dal contribuente in sede di dichiarazione periodica. Inoltre, si estende il termine per completare il pagamento: **non più entro il mese di novembre, ma entro il 16 dicembre.**

Ciò implica la possibilità, come risulta anche dalla relazione tecnica, di una ulteriore rata in cui ripartire l'onere fiscale.

La **lettera b)** interviene sul comma 4, sempre dell'articolo 20, che prevede che i versamenti rateali sono effettuati **entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti.** Al fine di unificare i termini di versamento rateale stabiliti per i soggetti titolari e non titolari di partita IVA stabilisce che entrambe le categorie di soggetti **potranno effettuare i versamenti rateali entro il giorno 16 di ciascun mese.**

La platea di soggetti potenzialmente interessata dall'intervento, ossia i contribuenti che versano la seconda rata di acconto Irpef e Ires, nell'AIR è stimata oltre 3 milioni.

Il **comma 2** indica la **decorrenza** delle disposizioni in commento. Le norme introdotte si applicano a decorrere dal versamento delle somme dovute

a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023.

Articolo 9

(Ampliamento soglia versamenti minimi dell'IVAE delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo)

L'**articolo 9** modifica la disciplina dei versamenti minimi dell'IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, **ampliando la soglia** all'interno della quale è possibile **rimandare il versamento al periodo successivo**.

La disposizione interviene, altresì, sul **calendario del versamento** delle ritenute sui **corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore**.

La norma, **comma 1, lettera a)**, **incrementa a 100 euro il limite d'importo** al di sotto del quale il soggetto passivo IVA, in caso di liquidazione mensile/trimestrale del tributo, **può rimandare il versamento al periodo successivo** (nella disciplina precedente il limite era fissato in lire cinquantamila, articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100). La **lettera b)**, modificando ulteriormente il sopra menzionato articolo 1, comma 4, precisa inoltre che tale versamento deve essere effettuato **comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno**. Pertanto, come rilevato anche nella relazione illustrativa, i versamenti relativi ai mesi da gennaio a novembre (in caso di liquidazione mensile), ovvero ai primi tre trimestri solari (in caso di liquidazione trimestrale), qualora di importo non superiore a 100 euro, sono comunque effettuati entro il 16 dicembre dello stesso anno.

Il **comma 2**, ai fini del coordinamento normativo, introduce analoghe modifiche all'articolo 7, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, che reca delle norme di semplificazione per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, la norma come modificata, prevede che i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, possono optare, per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche (articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100) e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; **qualora l'imposta non superi il limite di 100 euro** (precedente limite: 50.000 lire) il versamento è effettuato insieme a quello dovuto per il trimestre successivo **e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno**.

Il **comma 3** specifica che le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative **all'anno d'imposta 2024**.

Il **comma 4** interviene sulle ritenute sui redditi di lavoro autonomo di importo non elevato.

La norma stabilisce che se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute di cui agli articoli 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi) e 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno**. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Nella relazione illustrativa si rappresenta che i due interventi in commento consentono di ridurre la frequenza dei pagamenti, rinviando quelli di importo poco significativo e quindi semplifica gli adempimenti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.

Il **comma 5** specifica che la disposizione di cui al comma 4 si applica ai **compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024**.

I destinatari delle disposizioni dei commi da 1 a 5, secondo l'AIR, sono oltre 2 milioni di soggetti che risultano aver effettuato almeno un versamento periodico nel 2021 e nel 2022.

Il **comma 6** modifica l'articolo 25-ter, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore, unificando al giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre la scadenza dei versamenti dovuti dal condominio quale sostituto d'imposta e stabilendo che il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

La norma risultante dalle modifiche introdotte prevede pertanto che il versamento della ritenuta è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento **entro il 16 giugno** (rispetto al precedente 30 giugno) e **il 16 dicembre** (rispetto al 20 dicembre) di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo

stabilito. Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo.

Secondo quanto indicato nell'AIR nel 2022 oltre 700 mila condomini risultano aver versato le ritenute in argomento.

Articolo 10 *(Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti)*

L'**articolo 10** stabilisce che, nei mesi di **agosto e dicembre**, l'**Agenzia delle entrate** sospende l'invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di **controlli**, della **liquidazione delle imposte dovute** sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli **inviti all'adempimento** (cosiddette lettere di *compliance*).

In particolare la disposizione dispone che, **salvo casi di indifferibilità e urgenza**, dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre è sospeso l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:

- **comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati** effettuati ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

L'**articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600** disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, disciplina le operazioni di liquidazione dell'imposta attraverso un controllo automatizzato sulle dichiarazioni volto a correggere eventuali errori commessi dal contribuente (ad esempio nella determinazione dell'imponibile, dell'importo delle eventuali detrazioni e deduzioni spettanti, ecc.).

A seguito di queste operazioni, solo qualora emergano differenze tra l'importo calcolato dal contribuente e quello calcolato dall'amministrazione fiscale, vengono segnalate al contribuente le irregolarità rilevate attraverso una comunicazione detta "avviso bonario", che, indicando al contribuente le rettifiche effettuate, le sanzioni e gli interessi da versare, ha lo scopo di consentire al contribuente di conoscere gli errori commessi al fine di non reitararli in futuro. Se entro trenta giorni dalla comunicazione il contribuente provvede al pagamento di quanto dovuto (incluse sanzioni -ridotte a un terzo- e interessi) le somme non sono iscritte a ruolo. In caso contrario esse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.

La medesima attività di controllo formale viene effettuata con riferimento alle dichiarazioni IVA (**art. 54-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972**).

- **comunicazioni degli esiti dei controlli formali** effettuati ai sensi dell'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Il **controllo formale** dei dati presenti nella dichiarazione finanziaria è disciplinato dall'articolo 36-*ter* del D.P.R. 600 del 1973. Il termine per l'esecuzione

dello stesso è quello del 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.

In tale fase l'amministrazione fiscale può chiedere al contribuente anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, di fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e di trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi, senza tuttavia poter richiedere al contribuente atti che devono già essere in possesso dell'amministrazione.

Nel caso in cui vengano rilevate anomalie la rettifica delle stesse deve essere comunicata al contribuente con la relativa motivazione. Anche in tal caso se entro trenta giorni dalla comunicazione non viene effettuato il pagamento delle somme si prevede l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto.

- **comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata**, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

L'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004, disciplina la liquidazione dell'imposta relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata con riferimento alla comunicazione dell'esito dei controlli automatizzati e alle modalità di pagamento. Si prevede che la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato sia effettuata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, dello statuto del contribuente che dispone che, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto

In caso di mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo.

- **inviti all'adempimento** di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che recano norme sulle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo (cosiddette lettere di *compliance*).

I commi **da 634 a 636 della legge n. 311 del 2004**, prevedono che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle

agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti. Il contribuente può segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. L'Agenzia delle entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. Spetta ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate individuare le modalità con cui gli elementi e le informazioni sopra indicate sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi.

Le comunicazioni sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

Il comma 2, fa salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

- articolo *7-quater*, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

L'articolo *7-quater*, comma 17, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dispone che sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di trenta giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici riguardanti l'imposta sui redditi e l'IVA, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 nonché a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

- articolo 37, comma *11-bis*, secondo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Il secondo periodo dell'articolo articolo 37, comma *11-bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 dispone che i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 11

(Revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali)

L'**articolo 11** rimodula alcuni **termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali**. In particolare, viene anticipato **dal 30 novembre al 30 settembre** il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP e dall'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, all'ultimo giorno del **nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La norma prevede, altresì, che dall'anno **2025** le dichiarazioni in materia di **imposte sui redditi, di IRAP e di IRES** possono essere presentate **a partire dal 1° aprile**.

Il **comma 1, lettera a)** modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anticipando il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP. Con la novella introdotta la norma prevede che **le persone fisiche e le società o le associazioni** di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (ovvero le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) presentano la dichiarazione, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica **entro il 30 settembre** (rispetto al precedente 30 novembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

La **lettera b)** modifica anche il comma 2 del citato articolo 2 stabilendo che **i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche**, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni in via telematica, **entro l'ultimo giorno del nono mese** (in precedenza entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Il **comma 2** specifica che per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali **il termine di presentazione delle dichiarazioni** dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 **scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi** per il predetto periodo d'imposta **i termini di presentazione vigenti** anteriormente alla medesima data.

Nella relazione illustrativa si evidenzia che tali modifiche consentono di anticipare il controllo delle dichiarazioni e, conseguentemente, l'erogazione degli

eventuali rimborsi da esso scaturenti. La disposizione, inoltre, consente di anticipare i tempi per la precompilazione delle dichiarazioni. La norma, infine, consente di anticipare l'approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e, di conseguenza, la pubblicazione delle relative procedure *software*.

Il **comma 3, lettera a)**, sostituisce interamente, con effetto dal 1° aprile 2025 i richiamati commi 1 e 2 del D.P.R. n.322 del 1998.

Con tale modifica si prevede che **le persone fisiche** presentano la dichiarazione (secondo le disposizioni di cui all'articolo 3), per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il **1° aprile ed il 30 giugno** ovvero in via telematica tra il **1° aprile e il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le **società o le associazioni** di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (società di persone, società di armamento, società di fatto, associazioni tra professionisti) presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica **tra il 1° aprile e il 30 settembre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (comma 1).

I **soggetti all'imposta sul reddito delle società** presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica a partire **dal 1° aprile** dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro **l'ultimo giorno del nono mese** successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (comma 2).

La **lettera b)**, conseguentemente alle modifiche introdotte, novella l'articolo 4, comma 4-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, in materia di termini per la presentazione delle **dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta**. La norma, pertanto, prevede che i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative presentano in via telematica la dichiarazione unica, relativa all'anno solare precedente, **tra il 1° aprile e il 31 ottobre di ciascun anno** (in precedenza: entro il 31 ottobre di ciascun anno).

Articolo 12

(Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie)

L'articolo 12 semestralizza, a partire dal 2024, il termine per l'invio al **Sistema Tessera Sanitaria** dei dati relativi alle spese sanitarie.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2020, stabilisce i termini di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. In particolare prevede che la trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Nello specifico la norma prevede che la trasmissione dei dati è effettuata:

- a) entro l'8 febbraio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
- b) entro il 30 settembre 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2021;
- c) entro l'8 febbraio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2021;
- d) entro il 30 settembre 2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
- e) entro il 22 febbraio 2023:
 - per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
 - per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti di cui all'[art. 1, comma 1, lettere f\) e g\) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016](#);
- f) entro il 30 settembre 2023, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2023;
- g) entro il 31 gennaio 2024, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2023;
- h) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.

Si ricorda inoltre che l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014 stabilisce che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

Con la disposizione in esame si stabilisce che i soggetti tenuti all'invio dei dati delle **spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata**, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con **cadenza semestrale**, entro **i termini che sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze**.

I soggetti tenuti all'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata sono quelli indicati all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Secondo l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, sono tenuti all'invio dei dati le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate.

Quattro successivi decreti ministeriali hanno esteso l'ambito dei soggetti tenuti all'obbligo di trasmissione dei dati, in particolare:

- il decreto ministeriale 1 settembre 2016 - con riguardo a una serie di soggetto tra i quali psicologi, infermieri, ostetrici, ottici, tecnici sanitari di radiologia medica, nonché alle strutture autorizzate a commercializzare farmaci, ecc.;
- il decreto ministeriale 22 marzo 2019 – relativamente alle sanitarie strutture militari -;
- il decreto ministeriale 22 novembre 2019; relativamente agli esercenti di diverse professioni sanitarie ordinistiche;
- il decreto ministeriale 16 luglio 2021, con riferimento agli esercenti di attività professionali sanitarie iscritti in elenchi speciali ad esaurimento.

Articolo 13

(Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione)

L'articolo 13 esclude la decadenza dal beneficio dei crediti d'imposta, derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, in caso di **mancata indicazione** in dichiarazione.

Nello specifico, la disposizione prevede che **la mancata indicazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali** di cui agli articoli 1 (in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.), 4 (in materia di dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta) e 8 (in materia di dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, **se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio.**

Tale disposizione recepisce un principio già affermato in sede di **risposte ad interpello fornite dall'Amministrazione finanziaria** (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021), nonché **dalla giurisprudenza di legittimità.**

Per i crediti d'imposta qualificati **aiuti di Stato o aiuti de minimis** (di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115) **resta ferma l'applicazione del comma 2 dell'articolo 17 del medesimo regolamento n. 115 del 2017.**

Tale comma, si ricorda, prevede che con riferimento agli aiuti *de minimis* (per un valore inferiore quindi a 200.000 euro) di cui al richiamato articolo 10, l'inadempimento degli obblighi di registrazione per essi previsti da effettuarsi entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Si rammenta che il richiamato articolo 10 prevede, tra l'altro, che ai fini dei controlli previsti, gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale degli aiuti

di Stato nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario. Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Nell'ultimo periodo della disposizione si specifica che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d'imposta **successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022**.

Secondo quanto riportato nell'AIR i destinatari degli effetti delle norme in oggetto sono quegli operatori economici, per i quali, prima dell'intervento in questione, era controverso se la violazione dell'obbligo formale di indicare in dichiarazione la circostanza di aver maturato eventuali crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali comportasse l'impossibilità di fruire degli stessi.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalla presente disposizione e alla copertura finanziaria si veda la scheda relativa all'articolo 26.

Articolo 14 *(Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità)*

L'**articolo 14** eleva, per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale:

- da 50.000 a 70.000 euro annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui;
- da 20.000 a 50.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità, per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Più in dettaglio, l'**articolo 14** modifica l'articolo 9-*bis*, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge n. 50 del 2017.

Le richiamate lettere prevedono, per i soggetti che accedono ai benefici fiscali previsti dal regime degli indici sintetici di affidabilità fiscale (per cui si veda la scheda di lettura dell'articolo 5 dello schema) e in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, i seguenti benefici:

- a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, per un importo non superiore a 50.000 euro annui, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
- b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui.

Si ricorda che **la disciplina del visto di conformità** si rinviene nel decreto legislativo n. 241 del 1997 che, all'articolo 35, dispone, al comma 1, che il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile; b) assevera che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea;

Il comma 2 prevede inoltre che il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f): a) rilascia, su richiesta del contribuente, un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni unificate alla relativa documentazione; b) rilascia, a seguito della attività di predisposizione della dichiarazione nonché di verifica e riscontro dei dati esposti con la documentazione presentata, un visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione.

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; (di cui alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, anch'essi il visto di conformità e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.

Per effetto delle **modifiche in esame**, sono sostituite le predette lettere *a)* e *b)*.

Di conseguenza per i soggetti ISA:

- viene elevata da 50.000 a **70.000 euro annui** la soglia al di sotto della quale non è richiesto il **visto di conformità** per l'utilizzo in compensazione dei **crediti IVA**. I soggetti ISA sono altresì esonerati dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi **IVA** per un importo non superiore a **70.000 euro annui**;
- è innalzata da 20.000 a **50.000 euro annui** la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l'utilizzo in compensazione dei crediti ai fini delle **imposte sui redditi e dell'IRAP**.

La Relazione illustrativa chiarisce che, poiché il successivo comma 12 dell'articolo 9-bis affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare i livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali, il medesimo provvedimento, ferme restando le attuali soglie di esonero, può correlare le più alte soglie individuate nella norma a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA con punteggio pari o superiore a 9).

L'analisi tecnico normativa precisa che, a regime vigente, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di **affidabilità almeno pari a 8** (in una scala da 1 a 10). Tale requisito è stabilito all'interno di apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia dell'entrate (da ultimo dal provvedimento del 27 aprile 2023), ai sensi dell'articolo 9 bis, comma

12, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che non risulta allo stato modificato dall'intervento in esame.

L'AIR indica che, da quanto risulta dall'analisi ISA al 2021, i contribuenti con un punteggio pari o superiore ad 8 è superiore ad un milione.

Articolo 15

(Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP e all'IVA)

L'**articolo 15** reca disposizioni volte a **semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi**.

In particolare si prevede (comma 1) che, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate siano progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta, ovvero quelle che l'Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.

Il **comma 2** dispone che, per ottenere la **riduzione a metà delle sanzioni per violazione di obblighi dichiarativi**, comminate a esercenti imprese, arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni di euro qualora utilizzino esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal contante, non sia più necessario indicare nelle dichiarazioni **gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo di imposta**.

Il **comma 3** consente di **optare per il regime fiscale speciale** (denominato **SIHQ e SIINQ**) per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare **tramite la dichiarazione dei redditi**, senza necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate.

In particolare il **comma 1** dispone che, al fine di semplificare la modulistica prescritta per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali che approvano i modelli dichiarativi (rispettivamente previsti, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dagli articoli 1 e 8 del D.P.R. n. 322 del 1998), sono **progressivamente eliminate** da ciascun modello **le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta** ovvero quelle che l'Agenzia delle entrate può acquisire **tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni**. Con i medesimi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate inoltre sono progressivamente **ridotte** le informazioni relative ai crediti d'imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che con le norme in esame è escluso l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d'imposta per i

quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. esterna mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche se cedibili. Inoltre il Governo chiarisce che tale previsione non viene applicata ai crediti d'imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (ad esempio, dati relativi ai crediti d'imposta industria 4.0 ai fini del PNRR), ai crediti d'imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti *de minimis* di cui all'articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai crediti d'imposta ceduti (secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), nonché ai crediti d'imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti. Per tali crediti per i quali continuerà a essere prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi, è comunque esclusa l'indicazione in dichiarazione degli utilizzi in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 2** modifica il comma 36-*vicies-ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

La disposizione vigente prevede che, per gli **esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro** che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, **utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari** (di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605) in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA e ai rimborsi, nonché per la violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (rispettivamente disposte dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) sono **ridotte alla metà**.

Con la disposizione di cui al comma 2 si espunge dal predetto comma 36-*vicies-ter* il riferimento all'obbligo di indicare, nelle dichiarazioni dei redditi e dell'IVA, gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari.

Di conseguenza, ferma restando la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative alle predette condizioni di legge, si **elimina l'obbligo di indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.**

Il **comma 3** semplifica le modalità di esercizio dell'opzione per il regime speciale civile e fiscale previsto dall'articolo 1, commi da 119 a 141-*bis*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **per le società per azioni che svolgono in via prevalente l'attività di locazione immobiliare** (SIIQ o SIINQ a seconda della circostanza che siano o meno quotate).

In sintesi, si tratta del regime fiscale agevolato per le società per azioni residenti nel territorio dello Stato che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l'80% dell'attivo patrimoniale). Il regime speciale prevede l'esenzione dall'Ires e dall'Irap del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20% sugli utili distribuiti ai partecipanti. La scelta per il regime agevolato si effettua mediante opzione da esercitare entro la fine del periodo d'imposta precedente a quello dal quale la società intende avvalersene.

Si veda, per maggiori informazioni, la [scheda dell'Agenzia delle entrate](#).

Viene in particolare sostituito il primo periodo dell'articolo 1, comma 120 della predetta legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

La norma vigente prevede che l'opzione per il regime speciale sia esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità da stabilirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In attuazione della predetta norma sono stati emanati i due provvedimenti del 28 novembre 2007 e del 18 dicembre 2015, ai sensi dei quali i soggetti che intendono comunicare l'esercizio dell'opzione sono tenuti a farlo in via telematica utilizzando appositi modelli.

Con le **modifiche in esame** si consente di **esercitare l'opzione tramite la dichiarazione dei redditi**, senza la necessità di inviare telematicamente un'apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, a decorrere dalle **opzioni da esercitarsi per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.**

Articolo 16

(Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta)

L'**articolo 16** consente, in via sperimentale e facoltativa, di **comunicare i dati delle ritenute e delle trattenute di lavoro dipendente e autonomo all'Agenzia delle entrate, utilizzando i servizi dell'Agenzia delle entrate per la predisposizione dei modelli di versamento F24** ed evitando di inserire i dati già comunicati nella dichiarazione modello 770. L'accesso a tale semplificazione è consentito ai sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque. Le disposizioni si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025.

Più in dettaglio il **comma 1**, per semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta, dispone che i soggetti tenuti a operare ritenute alla fonte, indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che **corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo**, sotto qualsiasi forma, devono effettuare i **versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l'importo delle ritenute e delle trattenute operate**, gli eventuali **importi a credito e gli altri dati individuati con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate** (di cui al comma 7).

Le comunicazioni dei dati effettuate mensilmente, ai sensi delle norme in esame (**comma 2**) sono **equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati** nella **dichiarazione dei sostituti d'imposta**, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

In estrema sintesi, il menzionato comma 1 dell'articolo 4 obbliga i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che devono operare ritenute alla fonte, i quali corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, devono presentare **annualmente una dichiarazione unica**, anche ai fini dei contributi Inps e ai premi Inail, relativa a tutti i percipienti (modello 770).

Secondo l'AIR i soggetti che presentano il modello 770, sono oltre 3,7milioni.

Il **comma 3** individua i soggetti cui tale disposizione si applica in **via sperimentale**, ovvero i sostituti d'imposta (di cui al comma 1) con un

numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre dell'anno precedente, **non superiore a cinque**. Si consente di ampliare, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il numero massimo di dipendenti. L'adesione al sistema semplificato tramite **comportamento concludente** è **vincolante per l'intero anno d'imposta** per cui è esercitata.

In tale ipotesi (**comma 4**) si dispone che il pagamento delle ritenute e delle trattenute sia effettuato con modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), da presentare **esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**.

Contestualmente all'invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d'imposta autorizza l'Agenzia delle entrate **all'addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN**, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.

Ai sensi del **comma 5**, la trasmissione dei dati e il versamento delle somme e delle ritenute dovute dai sostituti d'imposta sono effettuati **direttamente dal sostituto d'imposta** o tramite i soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni (incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322).

Il **comma 6** prevede che le norme in commento si applichino a decorrere dai **versamenti** relativi alle dichiarazioni dei **sostituti d'imposta dell'anno d'imposta 2025**.

Si affida infine (**comma 7**) a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di individuare gli ulteriori elementi informativi da comunicare e di definire modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione.

Il **comma 8**, infine dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 17 *(Addebito in conto dell'I24 con scadenze future)*

L'**articolo 17** prevede, in caso di pagamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, la possibilità di **inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze**, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto corrente.

In particolare la disposizione consente, innovando rispetto alla normativa vigente, ai contribuenti o agli intermediari autorizzati, per i **versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme** cui si applica il pagamento mediante modello F24 (di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che reca le norme in tema di versamenti unitari di imposte, contributi e altre entrate pubbliche), tra cui – come chiarisce il Governo nella relazione illustrativa – la rateazione dei versamenti in autotassazione e del pagamento degli esiti dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, **di inviare in unica soluzione tutti i modelli F24 per il pagamento delle somme dovute alle varie scadenze**, mediante autorizzazione preventiva all'addebito in conto. In particolare, l'addebito avviene su un **conto aperto** presso un **intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia**.

Si affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire criteri e modalità applicative delle norme in esame.

Il Governo chiarisce, nella Relazione illustrativa, che l'Agenzia delle entrate procederà alle singole scadenze all'inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l'addebito sul conto corrente indicato e il riversamento delle somme dovute, sulla base delle convenzioni vigenti con i prestatori di servizi di pagamento (in particolare, mediante il cd. servizio "I24" che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell'Agenzia).

Articolo 18 ***(Pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA)***

L'**articolo 18** prevede la possibilità di **affiancare**, alle attuali modalità di versamento di somme pagate coi **modelli F24**, anche le **funzionalità offerte dalla piattaforma istituzionale PagoPA**.

Il **comma 1** più in dettaglio prevede che, per i versamenti di imposte, contributi e altre somme cui si applica la disciplina dei versamenti unitari mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) il contribuente **può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma PagoPA**, disciplinata all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria generale dello Stato e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono definite le **modalità e i termini per l'attuazione, anche progressiva, del presente articolo**.

L'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 dispone che i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Con una norma di interpretazione autentica, contenuta all'articolo 2-*quater* del decreto-legge n.11 del 2023, è stato precisato che tale disposizione si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti nei confronti di enti impositori diversi (tale principio vale anche con riferimento per le ipotesi di sconto in fattura e cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, ossia per i crediti concernenti i bonus edilizi).

Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

- a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
- b) all'imposta sul valore aggiunto;
- c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- d) all'IRAP;
- d-bis) all'imposta sulle transazioni finanziarie prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
- f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative dall'INPS; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore (tra le quali sono state, ad esempio, previste le entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; i versamenti delle società cooperative per le spese riguardanti le ispezioni ordinarie, la quota di utili annuali per i fondi mutualistici, ecc.); h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche; h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS; h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; h-septies) alle tasse scolastiche.

Conseguentemente, il **comma 2** modifica l'**articolo 5, comma 2-quater, del richiamato decreto legislativo n. 82 del 2005** (codice dell'amministrazione digitale).

Le disposizioni del comma 2-quater prevedono che i prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguano pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA, fermo restando il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Con le modifiche in esame, **stante l'estensione della piattaforma operata dal comma 1 dell'articolo in esame**, viene espunto il riferimento all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, volto a fissare, anche in maniera progressiva, le modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma PagoPa.

La Relazione illustrativa chiarisce che la disposizione riguarda, a titolo di esempio, il pagamento di deleghe conferite in via telematica all'Agenzia delle entrate, ovvero per il pagamento di importi predeterminati mediante avviso.

Il Governo chiarisce che, nell'ampliare la gamma di strumenti di pagamento offerti ai contribuenti, resta comunque fermo l'impianto complessivo tecnico e normativo del sistema dei versamenti unitari in termini di funzionamento della struttura di gestione, di rendicontazione e riversamento agli enti percettori, di monitoraggio e rendicontazione delle entrate.

Articolo 19
***(Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche
compresi i titolari di partita IVA)***

L'**articolo 19** prevede che **dal 2024** l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale, la **dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.**

Con la norma in esame viene previsto che **l'Agenzia delle entrate renda disponibile, in via sperimentale**, la dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, renda disponibile telematicamente ai contribuenti, entro il 30 aprile di ciascun anno, la **dichiarazione dei redditi precompilata** ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e pensione.

L'articolo in commento, al comma 1, lettera *a*), inserisce un comma *1-bis* all'articolo 1 del richiamato decreto legislativo.

Ai sensi del nuovo comma, a **partire dal 2024** – dunque con riferimento al periodo d'imposta 2023 - le **informazioni a disposizione dell'Agenzia delle entrate** sono utilizzate per l'elaborazione della **dichiarazione precompilata anche nei confronti dei contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e pensione.** Anche tale dichiarazione è resa disponibile entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il Governo nella Relazione illustrativa chiarisce che tali contribuenti, tra i quali rientrano anche i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, e gli intermediari da loro delegati in tal modo possono disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta.

Viene disposta, con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi, l'applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 5 del D.lgs. n. 175 del 2014, sia nel caso di presentazione diretta della dichiarazione (dunque non si effettua il controllo formale sui dati inviati dai soggetti terzi non modificati e, per i dati

modificati, si controllano solo i documenti che hanno determinato la modifica), sia nel caso di presentazione tramite CAF o intermediario (se la dichiarazione è presentata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata).

Con una norma di coordinamento, il **comma 1, lettera b)** introduce il riferimento al nuovo comma 1-*bis* anche nel successivo comma 3 dell'articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014; con le modifiche proposte, l'accesso alla dichiarazione precompilata per la nuova platea può essere effettuato **direttamente dai contribuenti** oppure **dai loro intermediari delegati** che prestano assistenza fiscale.

Il **comma 2** dispone che alle attività di cui al presente articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Articolo 20
(Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata)

L'**articolo 20** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possano essere individuati i **termini e le modalità mediante i quali i soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate**, oltre ai dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, anche i **dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti**, da indicare nella dichiarazione dei redditi.

La norma in particolare modifica (lettera *a*) del comma 1) una modifica alla rubrica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014, al fine di inserirvi il riferimento ai redditi percepiti dai contribuenti.

Con una seconda modifica (lettera *b*) del comma 1) viene integrato l'articolo 3, comma 4.

Nella sua formulazione vigente esso dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.

Con le modifiche in esame, il predetto decreto individua altresì i termini e le modalità mediante i quali i **soggetti terzi trasmettono all'Agenzia delle entrate** anche i **dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi**.

La Relazione illustrativa a titolo di esempio annovera la possibilità di introdurre, nei confronti del Gestore dei servizi energetici spa (GSE), la trasmissione dei dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell'impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell'energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.

Articolo 21

(Modello Unico di delega per l'accesso ai servizi dell'Agenzia)

L'**articolo 21** consente al contribuente di **delegare gli intermediari** abilitati alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica **all'utilizzo dei servizi** resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione **mediante la compilazione di un unico modello**.

La disposizione in esame, come chiarisce il Governo, intende a razionalizzare e semplificare la procedura per il conferimento delle deleghe che gli intermediari ricevono dai propri assistiti.

In particolare, il **comma 1** uniforma la procedura di conferimento delle deleghe, consentendo in particolare al **contribuente** di compilare un **unico modello per delegare gli intermediari abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni** (di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322) **all'utilizzo dei servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Il **comma 2** dispone che il **delegante individui puntualmente i servizi** per i quali intende conferire la delega.

Ai sensi del **comma 3**, si fissa un **termine unico di scadenza per l'utilizzo**, da parte degli stessi e nell'interesse del contribuente, dei servizi da quest'ultimo delegati: tale termine è fissato al **31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita**, salvo revoca espressa.

Con il **comma 4** specifica che **gli intermediari** designati sono tenuti a **comunicare**, con modalità esclusivamente telematica, la **rinuncia alla delega** agli stessi conferita.

Infine il **comma 5** demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di attuazione delle semplificazioni introdotte.

La disposizione in questione attua il principio di delega di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h), della legge n. 111 del 2023.

Articolo 22 *(Rafforzamento dei servizi digitali)*

L'articolo 22 intende **incrementare i servizi digitali offerti dall'Agenzia delle entrate a contribuenti e intermediari** nonché migliorare e rafforzare quelli **già esistenti**.

In particolare, il comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti servizi digitali per:

- potenziare i canali di assistenza a distanza;
- consentire la registrazione delle scritture private;
- consentire la richiesta e l'ottenimento di certificati rilasciati dall'Agenzia stessa;
- consentire il confronto a distanza tra contribuente e uffici dell'Agenzia, nonché lo scambio di documentazione relativa ad attività di controllo e accertamento;
- consentire il calcolo e il versamento degli importi dovuti a seguito di attività di controllo e accertamento nonché liquidazione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate;
- l'effettuazione di ulteriori adempimenti.

Il **comma 2** demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione Europea (cd. Regolamento GDPR).

Il **comma 3** dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Tale disposizione dà attuazione al principio di delega di cui **all'articolo 16, comma 1, lettera i)** della legge n. 111 del 2023.

Articolo 23

(Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale)

L'**articolo 23** intende **rafforzare i contenuti conoscitivi** dell'area riservata (cosiddetto **cassetto fiscale**) messa a disposizione dei contribuenti sul proprio sito *internet*.

Ai sensi del **comma 1**, l'Agenzia delle entrate è tenuta a mettere a **disposizione dei contribuenti**, all'interno di apposita **area riservata**, **servizi digitali** per la **consultazione e l'acquisizione di tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che li riguardano**, compresi quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate.

Il **comma 2** prevede che **l'acquisizione dei documenti** messi a disposizione nell'area riservata sia effettuata anche attraverso **servizi di trasferimento massivo** e in **forma strutturata** dei dati contenuti nei documenti stessi.

La Relazione illustrativa chiarisce che la norma è volta ad implementare l'area riservata (comunemente conosciuta come "cassetto fiscale") dei contribuenti su due fronti: esponendo nello stesso, in modo graduale, tutti gli atti e le comunicazioni gestiti dall'Agenzia delle entrate che riguardano i contribuenti, nonché quelli riguardanti i ruoli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle entrate; consentendo al contribuente di scaricare massivamente i dati disponibili sul suo cassetto fiscale.

Secondo quanto ricorda sul suo sito l'Agenzia delle entrate nel suo internet, il "cassetto fiscale" è il servizio che consente la consultazione, diretta o tramite un intermediario delegato, delle proprie informazioni fiscali, come:

- dati anagrafici;
- dati delle dichiarazioni fiscali;
- dati dei rimborsi;
- dati dei versamenti effettuati tramite modello F24 e F23;
- atti del registro (dati patrimoniali);
- dati e informazioni relativi agli studi di settore e agli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- le informazioni sul proprio stato di iscrizione al Vies (servizio di verifica partita IVA).

Il **comma 3** infine demanda a uno o più decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati

personali la regolamentazione tecnica e amministrativa per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo dei predetti servizi ai contribuenti ovvero agli intermediari da loro appositamente delegati, nel rispetto dei principi di riservatezza e tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679 dell'Unione Europea (regolamento GDPR).

Il **comma 4** dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La disposizione dà attuazione al principio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera l), della legge n. 111 del 2023.

Articolo 24 ***(Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi mediante apposite procedure software)***

L'**articolo 24** consente di ottemperare agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi anche mediante **soluzioni software** che garantiscono la **sicurezza e l'inalterabilità dei dati**.

Il **comma 1** consente che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) possa essere effettuata mediante soluzioni *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 prevede che i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e le attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Dal 1° luglio 2019 è infatti iniziata la graduale sostituzione degli scontrini e delle ricevute fiscali con i corrispettivi elettronici; dal 1° gennaio 2021 scontrini e ricevute sono definitivamente sostituiti da un documento commerciale, che può essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o una procedura *web* messa a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle entrate. Chi effettua operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate", per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), deve certificare i corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle soluzioni adottabili l'analisi tecnico normativa precisa che le soluzioni *software* potranno essere installate su un qualsiasi dispositivo, tra cui anche quelli evoluti di pagamento elettronico (c.d. SmartPOS) al fine di consentire la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento. L'articolo in questione rappresenta dunque uno sviluppo e un rafforzamento della disciplina già in vigore.

Le predette soluzioni *software* (**comma 2**) devono consentire la **piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico** nel caso in cui l'operazione commerciale sia regolata mediante la predetta modalità di pagamento, per semplificare e rendere meno onerose le operazioni amministrative degli esercenti.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la norma intende così unificare lo strumento con cui l'esercente effettua operazioni commerciali, amministrative, fiscali e di pagamento. L'AIR precisa che dal punto di vista quantitativo il numero di contribuenti associati ad una matricola di un dispositivo per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è pari ad oltre 1,4 milioni.

Infine (**comma 3**) con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione, omologazione e rilascio delle soluzioni *software*.

Il **comma 4** prevede, infine, che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

La disposizione dà attuazione al principio di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge n. 111 del 2023, che prevede l'introduzione di misure volte a incentivare, anche in prospettiva e garantendone la gratuità, l'utilizzo dei pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.

Il Governo, nell'AIR precisa infatti che la previsione di nuovi *software* che garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico appare **l'unica previsione possibile in grado di incentivare l'utilizzo de pagamenti elettronici**, l'ammodernamento dei terminali di pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, così come stabilito dall'articolo 16, comma 1, lettera m) della Legge Delega.

Articolo 25 *(Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari)*

L'articolo 25 reca norme di **semplificazione** delle **modalità di deposito dei tipi di frazionamento** presso i Comuni; si consente che tale attività sia effettuata direttamente, con modalità telematiche, direttamente dall'Agenzia delle entrate, mediante deposito dei tipi di frazionamento sul portale per i Comuni, e contestuale comunicazione al Comune interessato.

L'articolo 25 introduce un **nuovo comma 5-bis** all'articolo 30 del Testo Unico dell'edilizia, di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, volto a semplificare le **modalità di deposito dei tipi di frazionamento** presso i Comuni.

Il richiamato articolo 30, comma 5 prevede che i frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'Agenzia del territorio (oggi incorporata nell'Agenzia delle entrate) se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.

Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato al competente Ufficio provinciale del Territorio un elaborato tecnico, denominato tipo di frazionamento, firmato da tecnico abilitato a norma di legge.

Ai fini della semplificazione delle modalità di deposito dei tipi di frazionamento presso i comuni, a decorrere dalla data stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, i predetti adempimenti (di cui al comma 5) sono **effettuati con modalità telematiche** dall'Agenzia delle entrate mediante deposito, su **un'area dedicata del Portale dei Comuni**, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione.

In sede di prima applicazione, l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto deposito a ciascun comune competente, mediante posta elettronica certificata, la cui ricevuta di avvenuta consegna sostituisce l'attestazione di deposito del tipo. Si consente di stabilire ulteriori o alternative modalità telematiche con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il **comma 2** dispone che alle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

Secondo quanto riporta l'AIR la presente disposizione trova fondamento nel principio di cui all'articolo 16, comma 1, **lettera n)** della legge n. 111 del 2023 che attribuisce al Governo il compito di prevedere il potenziamento di strumenti e modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni anche al fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli immobili non censiti e degli immobili abusivi.

Articolo 26 *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo 26 contiene le disposizioni finanziarie e quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 13, in materia di **esclusione dalla decadenza dal beneficio**, in caso di mancata esposizione in dichiarazione, dei crediti d'imposta per i quali permane l'obbligo di indicazione in dichiarazione.

In particolare la norma dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 13, valutati in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provveda mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Tale ultima disposizione prevede che le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dalla riforma fiscale, confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda a questo proposito che l'Atto del Governo 88 istituisce, all'articolo 7, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione pari a 3.501,0 milioni di euro per l'anno 2025, 2.673,9 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

L'Atto del Governo 90 prevede, a sua volta, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, 438 milioni di euro per l'anno 2029, 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Articolo 27
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 27** disciplina l'entrata in vigore.

In particolare si prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.